

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 684 del 28 aprile 2015

Settore ortofrutticolo. Definizione dei nuovi parametri per il riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori (OP) e delle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) -nonché per la verifica di funzionamento delle stesse- e contestuale revoca delle deliberazioni di Giunta regionale n. 2225/2008, n. 2838/2009, n. 1432/2010, n. 1433/2010, n. 1891/2012 e n. 1977/2013. Articolo 44, comma 3, LR n. 40/2003. Deliberazione/Cr n. 29 del 18/03/2015.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano i nuovi parametri per il riconoscimento delle OP/AOP del settore ortofrutticolo -nonché per la verifica del loro funzionamento- che tengono in considerazione gli obiettivi della nuova riforma della Politica Agricola Comune (PAC) 2014/2020, il conseguente innalzamento dei criteri avvenuto a livello nazionale con DM n. 12705/2013, le varie realtà produttive del territorio veneto e l'attuale livello aggregativo regionale.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con la nuova riforma della Politica Agricola Comune (PAC) 2014/2020 è stato rafforzato il ruolo delle Organizzazioni di Produttori (OP) che consentono agli agricoltori di affrontare insieme le sfide dovute all'aumento della concorrenza e alla necessità di consolidare gli sbocchi di mercato a valle per la vendita dei loro prodotti, dal momento che alle stesse vengono riconosciute attività e funzioni utili ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, nonché degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori all'interno della filiera.

In tale contesto assume particolare rilievo l'individuazione di parametri per il riconoscimento delle OP in grado di far risaltare il loro ruolo centrale al fine di recuperare una parte importante del potere contrattuale nelle diverse filiere e quindi è del tutto evidente come un'adeguata dimensione sia uno tra gli elementi essenziali per la loro affermazione ed efficacia.

Con DM n. 12705 del 17/10/2013 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha provveduto alla revisione dei parametri di riconoscimento delle OP ortofrutticole per un opportuno adeguamento agli orientamenti comunitari.

Le suddette disposizioni nazionali stabiliscono, infatti, parametri dimensionali minimi di rappresentatività delle OP superiori rispetto all'analogo provvedimento precedente (DM n. 4672 del 9/08/2012) che sono stati confermati a seguito dell'ultimo aggiornamento intervenuto con DM n. 9084 del 28/08/2014, con la sola aggiunta della coltura del melograno.

Il summenzionato DM n. 9084/2014 concede alle Regioni la facoltà di definire dei parametri minimi di riconoscimento delle OP -in termini di numero di produttori associati e di valore della produzione commercializzata- più elevati di quelli fissati a livello nazionale, dandone comunicazione al Ministero.

A seguito delle recenti esigenze manifestate da alcune strutture locali del comparto ortofrutticolo ai fini del loro riconoscimento come OP, si ravvisa la necessità di rivedere i parametri di rappresentatività stabiliti con DGR n. 2225 dell'8/08/2008 di approvazione della disciplina regionale di riconoscimento e di verifica del funzionamento delle OP e delle loro forme associate (AOP) -e sue successive modifiche e integrazioni- sulla base dei nuovi criteri definiti a livello nazionale e dei dati economico-statistici aggiornati che collocano il Veneto tra le Regioni portanti per l'ampia gamma del valore della produzione ortofrutticola, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Nello specifico sono stati analizzati i dati relativi al fatturato e al numero di aziende venete coinvolte e gli stessi sono poi stati confrontati con il livello aggregativo regionale e, in base a quest'ultimo, alle potenzialità del comparto e alle sue tipicità, sono stati individuati i nuovi parametri.

Si deve altresì considerare che la dimensione media delle OP ortofrutticole regionali è sensibilmente più elevata rispetto alla media nazionale e come risulti necessario stimolare ulteriormente la concentrazione dell'offerta, anche in considerazione

dell'attuale livello di aggregazione di circa il 45%, in modo da favorire il riconoscimento di soggetti rappresentativi di un'elevata quantità di prodotto per poter garantire ai produttori un maggior peso contrattuale sui mercati.

Inoltre l'innalzamento dei parametri anzidetti determina per le OP un incremento della loro capacità di spesa e quindi la possibilità di raggiungere obiettivi strategici di carattere strutturale, inseriti in progetti di vasta portata come auspicato a livello comunitario.

Sentito anche il parere delle Organizzazioni professionali agricole, dei rappresentanti delle cooperative e delle OP già riconosciute ai sensi delle disposizioni regionali vigenti, si ritiene di stabilire che i parametri di riconoscimento, ossia il numero minimo di produttori aderenti a un'OP e il valore minimo della produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotto, siano più elevati rispetto a quanto definito a livello nazionale -come da **Allegato A** al presente provvedimento- e che gli stessi dovranno pure essere considerati dall'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura per l'attività di verifica del funzionamento delle OP/AOP ad essa delegata con DGR n. 2560 dell'11/12/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Si ritiene infine:

- di demandare a successivi atti della competente Sezione competitività sistemi agroalimentari la definizione della modulistica e delle modalità tecniche per la presentazione della domanda e dell'istruttoria per la verifica dei parametri di riconoscimento;
- di rinviare a successivi appositi atti della citata Sezione regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie ai fini dell'attuazione del presente provvedimento;
- di stabilire che le OP già riconosciute alla data del 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della nuova riforma della PAC entro cui tutte le attuali OP venete sono state riconosciute, visto che l'ultimo riconoscimento risale al 7/08/2013), secondo quanto previsto dalla DGR n. 2225/2008 e successive modifiche e integrazioni, dovranno adeguarsi ai nuovi parametri di riconoscimento stabiliti dal presente atto entro il 30/09/2017 e che il mancato adeguamento ai suddetti parametri non consentirà loro di presentare un nuovo programma operativo comportando la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- di revocare la DGR n. 2225/2008 di approvazione della disciplina regionale di riconoscimento e di verifica del funzionamento delle OP/AOP e sue successive modifiche e integrazioni (DGR n. 2838/2009, n. 1432/2010, n. 1433/2010, n. 1891/2012 e n. 1977/2013).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il Reg. UE n. 1308 del 17/12/2013 recante Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) dei prodotti agricoli suddivisi nei vari settori, tra cui quello dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati;

VISTO il DM n. 12705 del 17/10/2013 di approvazione delle disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori (OP) e loro forme associate (AOP) del settore ortofrutticolo a decorrere dal 1° gennaio 2014, con il quale sono stati tra l'altro aumentati i parametri dimensionali minimi di rappresentatività delle stesse, rispetto a quelli dell'analogo provvedimento precedente (DM n. 4672 del 9/08/2012);

VISTO il DM n. 9084 del 28/08/2014 con il quale sono state approvate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle OP/AOP ortofrutticole con validità 1/01/2015;

VISTA la DGR n. 2225 dell'8/08/2008 -e successive modifiche e integrazioni- di approvazione della disciplina regionale di riconoscimento e di verifica del funzionamento delle OP/AOP ortofrutticole;

VISTA la DGR n. 2560 dell'11/12/2012 di trasferimento ad AVEPA dell'attività di verifica del funzionamento delle OP/AOP a decorrere dal 1° gennaio 2013;

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31/12/2012. Deliberazione della Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

VISTO l'articolo 44, comma 3 della LR n. 40/2003;

VISTA la propria deliberazione/Cr n. 29 del 18/03/2015;

VISTO il parere favorevole espresso all'unanimità dalla IV^a Commissione consiliare nella seduta del 15/04/2015 e rilasciato in data 17/04/2015 con nota prot. n. 0007727;

delibera

- 1) di approvare -per le motivazioni di cui in premessa- l'**Allegato A** "Nuovi parametri per il riconoscimento e la verifica di funzionamento delle Organizzazioni di Produttori (OP) e delle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) del settore ortofrutticolo", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di stabilire che l'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura consideri i parametri di cui al citato **Allegato A** al fine dell'attività di verifica del funzionamento delle OP/AOP ad essa delegata con DGR n. 2560 dell'11/12/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 3) di demandare a successivi atti della competente Sezione competitività sistemi agroalimentari la definizione della modulistica e delle modalità tecniche per la presentazione della domanda e dell'istruttoria per la verifica dei parametri di riconoscimento;
- 4) di rinviare a successivi appositi atti della citata Sezione regionale l'approvazione di eventuali modifiche e integrazioni di tipo tecnico che si rendessero necessarie ai fini dell'attuazione del presente provvedimento;
- 5) di stabilire che le OP già riconosciute alla data del 1° gennaio 2014 -di entrata in vigore della nuova riforma della Politica Agricola Comune (PAC)- secondo quanto previsto dalla DGR n. 2225/2008 e successive modifiche e integrazioni, dovranno adeguarsi ai nuovi parametri di riconoscimento stabiliti dal presente atto entro il 30/09/2017 e che il mancato adeguamento ai suddetti parametri non consentirà loro di presentare un nuovo programma operativo comportando la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2018;
- 6) di revocare la DGR n. 2225/2008 di approvazione della disciplina regionale di riconoscimento e di verifica del funzionamento delle OP/AOP e sue successive modifiche e integrazioni (DGR n. 2838/2009, n. 1432/2010, n. 1433/2010, n. 1891/2012 e n. 1977/2013);
- 7) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, all'AVEPA, alle OP/AOP ortofrutticole riconosciute dalla Regione del Veneto e alle Organizzazioni professionali agricole;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- 9) di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 684 del 28 aprile 2015**

pag. 1/4

**NUOVI PARAMETRI PER IL RICONOSCIMENTO E LA VERIFICA DI FUNZIONAMENTO
DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (OP) E DELLE ASSOCIAZIONI DI
ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (AOP) DEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO****1. PREMESSA**

Il presente documento interviene esclusivamente sugli aspetti per i quali la Regione ha facoltà di prendere autonome decisioni coerentemente con quanto stabilito dalla specifica legislazione e pertanto viene definita la dimensione minima delle Organizzazioni di Produttori (OP) ortofrutticole e delle loro forme associate (AOP) in termini di numero di aderenti (produttori per le OP; OP per le AOP) e di valore della produzione commercializzata (VPC).

2. DIMENSIONE MINIMA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (OP)

Le OP per ottenere il riconoscimento devono dimostrare di soddisfare le condizioni previste dal Reg. UE di base n. 1308/2013, dal Reg. UE di applicazione n. 543/2011 e successive modifiche e integrazioni e possedere i sottostanti requisiti minimi.

Numero minimo di produttori aderenti

A) 5 (cinque) nel caso di OP che chiedono il riconoscimento per:

- solo noci di cui al capitolo NC 08 “frutta” o
- solo fichi freschi di cui al capitolo NC 08 “frutta” o
- solo fichi d’india di cui al capitolo NC 08 “frutta” o
- uno o più prodotti appartenenti al capitolo NC 09 (zafferano, timo fresco o refrigerato) o
- uno o più prodotti appartenenti al capitolo NC 12 (basilico, melissa, menta, origano, maggiorana selvatica, rosmarino, salvia, freschi o refrigerati e carrube);

B) 7 (sette) nel caso di OP che chiedono il riconoscimento per:

- solo funghi e tartufi di cui al capitolo NC 07 “ortaggi”;

C) 10 (dieci) nel caso di OP che chiedono il riconoscimento per:

- l’intero capitolo NC 07 “ortaggi” o
- l’intero capitolo NC 08 “frutta” o
- più prodotti appartenenti al capitolo NC 07 “ortaggi” o
- più prodotti appartenenti al capitolo NC 08 “frutta” o
- per un solo prodotto appartenente al capitolo NC 07 “ortaggi” (fatta eccezione per funghi e tartufi per i quali vale la deroga a 7 produttori) o
- per un solo prodotto appartenente al capitolo NC 08 “frutta” (fatta eccezione per noci, fichi freschi e fichi d’india per i quali vale la deroga a 5 produttori);

D) 15 (quindici) nel caso di OP che chiedono il riconoscimento per:

- più prodotti appartenenti a più capitoli NC (07 - 08 - 09 - 12).

Valore minimo di produzione commercializzata (VPC)

Nella tabella sotto riportata viene indicato il valore minimo di produzione commercializzata (VPC) per prodotto o gruppi di prodotto.

Capitolo NC	Gruppi di prodotto		Parametro di riconoscimento (€)	Prodotti	
	Codice NC	Descrizione del gruppo		Codice NC	Prodotto
07	0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati	3.000.000,00	0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati
	0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri e altri ortaggi agliacei freschi o refrigerati	3.000.000,00	0703 10	Cipolle e scalogni
				0703 20 00 00	Aglione
				0703 90 00	Porri e altri ortaggi agliacei
	0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica freschi o refrigerati	3.000.000,00	0704 10 00	Cavolfiori e cavoli broccoli
				0704 20 00 00	Cavoletti di Bruxelles
				0704 90 10 00	Cavoli bianchi e cavoli rossi
				0704 90 90	Altri prodotti commestibili del genere Brassica
	0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>) fresche o refrigerate	3.000.000,00	0705 11 00 00	Lattughe a cappuccio
				0705 19 00 00	Altre lattughe
				0705 21 00 00	Cicoria Witloof (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)
				0705 29 00 00	Altre cicorie
	0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrice o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili freschi o refrigerati	3.000.000,00	0706 10 00	Carote e navoni
				0706 90	Altre radici commestibili
	0707 00	Cetrioli e cetriolini freschi o refrigerati	3.000.000,00	0707 00 05	Cetrioli
				0707 00 90 00	Cetriolini
	0708	Legumi da granella anche sgranati freschi o refrigerati	3.000.000,00	0708 10 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)
				0708 20 00	Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>)
				0708 90 00	Altri legumi
				0709 20 00	Asparagi
	ex 0709	Altri ortaggi freschi o refrigerati esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 92 10, 0709 92 90 e 0709 99 60	3.000.000,00	0709 30 00 00	Melanzane
				0709 40 00	Sedani, esclusi i sedani rapa
				0709 60 10 00	Peperoni
				0709 70 00 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
				0709 99 10 00	Insalate diverse dalle lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e dalle cicorie (<i>Cichorium spp.</i>)
				0709 99 20 00	Bietole da costa e cardi
				0709 99 40 00	Capperi
				0709 99 50 00	Finocchi
				0709 93 10 00	Zucchine
				0709 91 00 00	Carciofi
				0709 99 90	Altri ortaggi e legumi
				070951	Funghi e tartufi
				070959	
		Funghi e tartufi	7.000.000,00		

Capitolo NC	Gruppi di prodotto		Parametro di riconoscimento (€)	Prodotti	
	Codice NC	Descrizione del prodotto		Codice NC	Prodotto
08	ex 0802	Altra frutta a guscio fresca o secca anche sgusciata o decorticata, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00, 0802 80 00	1.000.000,00	0802 11 (con guscio) 0802 12 (sgusciate)	Mandorle
				0802 21 00 00 (con guscio) 0802 22 00 00 (sgusciate)	Nocciole (<i>Corylus spp.</i>)
				0802 31 00 00 (con guscio) 0802 32 00 00 (sgusciate)	Noci comuni
				0802 41 00 00	Castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>)
				0802 51 00 00	Pistacchi
				ex 0802 90	Altra frutta a guscio escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00, 0802 80 00
	0804	Fichi freschi	1.000.000,00	0804 20 10	Fichi freschi
	0805	Agrumi freschi o secchi	3.000.000,00	0805 10	Arance
				0805 20	Mandarini compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi
				0805 40 00	Pompelmi e pomeli
				0805 50	Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)
			500.000,00	0805 90 00	Altri agrumi tra cui cedro (<i>Citrus medica</i>) e bergamotto (<i>Citrus bergamia</i>)
	0806 10 10	Uve da tavola fresche	3.000.000,00	0806 10 10	Uve da tavola fresche
	0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie freschi	3.000.000,00	0807 11 00	Cocomeri
				0807 19 00	Altri meloni
	0808	Mele, pere e cotogne fresche	3.000.000,00	0808 10	Mele
				0808 30	Pere
				0808 40 00 00	Cotogne
	0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugne fresche	3.000.000,00	0809 10 00 00	Albicocche
				0809 21 00 00	Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>)
				0809 29 00 00	Altre ciliegie
				0809 30	Pesche, comprese le pesche noci
				0809 40	Prugne e prugne
	0810	Altra frutta fresca	3.000.000,00	0810 10 00 00	Fragole
				0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e morelamponi
				0810 40	Mirtilli rossi, mirtilli neri e altri frutti del genere <i>Vaccinium</i>
				0810 50 00 90	Kiwi (<i>Actinidia deliciosa</i>)
				0810 50 00 10	Kiwi (<i>Actinidia sinensis</i>)
				0810 90	Altra frutta fresca
			1.000.000,00	0810 90 75 30 0810 90 75 50	Melograno Fico d'india

Capitolo NC	Gruppi di prodotto		Parametro di riconoscimento (€)	Prodotti	
	Codice NC	Descrizione del gruppo		Codice NC	Prodotto
09	0910 20	Zafferano	200.000,00	0910 20	Zafferano
	ex 0910 99	Timo fresco o refrigerato		ex 0910 99	Timo fresco o refrigerato

Capitolo NC	Gruppi di prodotto		Parametro di riconoscimento (€)	Prodotti	
	Codice NC	Descrizione del gruppo		Codice NC	Prodotto
12	ex 1211 90 86	Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (<i>Origanum vulgare</i>), rosmarino e salvia freschi o refrigerati	200.000,00	ex 1211 90 86	Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (<i>Origanum vulgare</i>), rosmarino e salvia freschi o refrigerati
	1212 92 00	Carrube		1212 92 00 00	Carrube

Per l'applicazione della tabella si tiene conto, inoltre, delle seguenti indicazioni:

A) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti al capitolo NC 07 "ortaggi" si applica il parametro complessivo di € 5.000.000,00 (cinque milioni);

B) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti al capitolo NC 08 "frutta" si applica il parametro complessivo di € 5.000.000,00 (cinque milioni);

C) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti al capitolo NC 09 (zafferano, timo fresco o refrigerato) si applica il parametro complessivo di € 350.000,00 (trecentocinquantamila);

D) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti al capitolo NC 12 (basilico, melissa, menta, origano, maggiorana selvatica, rosmarino, salvia, freschi o refrigerati e carrube) si applica il parametro complessivo di € 350.000,00 (trecentocinquantamila);

E) in caso di richiesta di riconoscimento per più prodotti appartenenti a più capitoli NC (07 - 08 - 09 - 12) si applica il parametro derivante dalla somma dei singoli parametri o il parametro complessivo di € 8.000.000,00 (otto milioni) in caso di superamento di tale importo;

F) in caso di richiesta di riconoscimento che verte esclusivamente su prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico ai sensi del Reg. CE n. 834/2007, i parametri come sopra individuati sono ridotti del 30%;

G) in caso di richiesta di riconoscimento che verte su prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione, si applicano gli stessi parametri di cui alle lettere precedenti.

3. DIMENSIONE MINIMA DELLE ASSOCIAZIONI DI ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (AOP)

Ferme restando le condizioni previste dai regolamenti comunitari in vigore, le AOP per ottenere il riconoscimento devono dimostrare di possedere i sottostanti requisiti minimi.

Numero minimo di OP aderenti: 2

Valore minimo di produzione commercializzata (VPC)

Ciascuna OP aderente all'AOP dovrà rispettare il VPC minimo secondo quanto definito al precedente capitolo 2.